



CAMERA VALDOSTANA
CHAMBRE VALDÔTAINE

Provvedimento del Conservatore
n. 1 in data 01/02/2024

**OGGETTO : ISCRIZIONE D'UFFICIO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA
CANCELLAZIONE DI DOMICILI DIGITALI REVOCATI/INVALIDI**

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visti l'art. 16, commi 6 e 6-bis del d.l. n. 185/2008 (convertito nella legge n. 2/2009) e l'art. 5 comma 2 del d.l. n. 179/2012 (convertito nella legge n. 221/2012) e s.m.i., che impongono, rispettivamente, alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel Registro delle imprese il loro domicilio digitale, ordinariamente consistente nell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

visto l'orientamento espresso più volte dal Ministero dello Sviluppo Economico (nota del 02.04.2013 prot. n. 53687; nota del 16.07.2013 prot. n. 120610; nota del 9 maggio 2014 prot. n. 77684; nota del 23.06.2014 prot. 115053; nota del 23.05.2014 prot. n. 99508) dal quale emerge il che gli indirizzi PEC pubblicati nel Registro delle imprese devono essere validi, attivi e univoci e che pertanto gli indirizzi PEC invalidi, revocati, non attivi o non univoci debbano essere eliminati dal Registro delle imprese;

considerato che tale interpretazione risulta confermata dalla Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia, registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015 che richiede la verifica, con modalità automatizzate, della regolarità delle PEC iscritte nel Registro delle imprese, nonché l'attivazione di procedimenti d'ufficio per l'aggiornamento degli indirizzi PEC irregolari;

preso atto che l'aggiornamento del domicilio digitale costituisce comunicazione obbligatoria per le imprese individuali o societarie e che l'eliminazione dalla visura ordinaria dell'indirizzo PEC scaduto, revocato, non attivo o non univoco è necessaria al fine di una corretta pubblicità del Registro delle imprese;

considerato che gli aggiornamenti anagrafici descritti consentono l'operatività del meccanismo sanzionatorio previsto dalla legge a carico delle imprese inadempienti, che consiste nell'attribuzione, previa diffida nel caso delle imprese individuali, di un domicilio digitale d'ufficio e nell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 37 del DL 76/2020;

valutato pertanto che le PEC scadute, revocate, inattive o invalide debbano essere espunte dalla visura ordinaria, anche allo scopo di permettere agli operatori e all'Ufficio di aver contezza dell'inadempimento e ai terzi, sia privati sia Pubbliche amministrazioni, di non fare affidamento su un domicilio digitale presso il quale l'impresa è irreperibile;

visto in particolare l'art. 16, comma 6 ter del D.L. 185/2008 in base al quale "il Conservatore del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale

inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile.”;

richiamata per le imprese individuali l’analogia disposizione contenuta nel comma 2 dell’art. 5 del D.L. 179/2012, in base alla quale “il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile”;

considerato che con propria determinazione n. 5 in data 13 novembre 2023 è stato disposto l’avvio del procedimento di iscrizione d’ufficio della cancellazione di n. 361 indirizzi PEC invalidi e revocati, avvio notificato mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito della Chambre, avvenuta nella stessa data e per un periodo di 30 giorni, invitando l'impresa stessa a comunicare al Registro delle imprese un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata valido e attivo entro il termine di 30 giorni dal termine della pubblicazione sul sito camerale;

preso atto che al termine del citato periodo di 30 giorni concesso per la regolarizzazione e a seguito di verifica effettuata, si è determinato l'elenco delle imprese che non hanno provveduto ad aggiornare il proprio indirizzo PEC dopo la richiesta da parte dell'ufficio, elenco allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale;

atteso che il provvedimento finale può essere emanato dal Conservatore con provvedimento plurimo, avente cioè contenuto identico e una pluralità di destinatari, nonché comunicato secondo le stesse condizioni indicate all’articolo 8, comma 3 della legge 241/1990;

DISPONE

1. l'iscrizione della cancellazione dal Registro delle imprese di Aosta dei domicili digitali (indirizzi pec) revocati/invalidi relativi alle imprese riportate nell'allegato al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Camerale on line della Chambre per 30 giorni ed inserito nella sezione del sito istituzionale “Cancellazione d’ufficio delle PEC irregolari”;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro delle Imprese di Aosta ai sensi dell’articolo 2189 del Codice Civile.

IL RESPONSABILE
DELL'ISTRUTTORIA
BUTELLI Katia

IL CONSERVATORE
Dott.ssa Katia BUTELLI
BUTELLI KATIA